PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'emendamento Mazza.

MAZZA. Vorrei dire ancora poche parole.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che ha già parlato due volte.

MAZZA. Dirò solo che questa disposizione, oltre all'inutilità, potrebbe anche riescire in qualche caso dannosa. Imperocchè, statuendosi che nel tempo intermedio fra la pubblicazione e l'attuazione debba seguirsi la legge anteriore (il che è di diritto comune), potrebbe accadere che altri si uniformasse alla legge novella, quantunque non ancora attivata; e in questo caso egli contravverrebbe al disposto dell'alinea di cui si tratta. Laddove, se noi ci riferiamo meramente alle norme del diritto comune, questo inconveniente sarà pienamente tolto.

Prego quindi l'onorevole commissario regio ad avvertire che non solamente nel caso da me notato la disposizione sarebbe inutile, ma sarebbe veramente pregiudizievole, perchè l'antica legge dovrebbe aver vigore, quantunque sarebbe forse assai meglio che anche prima dell'attuazione altri potesse uniformarsi alla legge nuova.

PRESIDENTE. Porrò ai voti.....

ALLIEVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ALLIEVI. Io credo che l'alinea abbia questa significazione: potrebbe nascere dubbio se, presentandosi un atto all'insinuazione dopochè la legge va ad essere attivata, l'uffiziale del registro potesse dire: oggi la legge è in attività; oggi voi presentate l'atto alla registrazione, e quindi io debbo esigere la tassa.

Io credo che lo scopo della legge non fosse altro che di eliminare un tal dubbio; in materia di leggi finanziarie, anche disposizioni che assicurano i contribuenti, evitano le quistioni e tolgono i dubbi, hanno la loro importanza.

MAZZA. Non c'è dubbio...

PRESIDENTE. Non interrompa; risponderà, se crede.

MOSCA. Avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA. Vorrei far osservare solamente che non sussiste l'inconveniente denunciato dall'onorevole mio amico Allievi, come non ha base quello a cui accennò il regio commissario.

L'onorevole Allievi dice che potrebbe nascere il dubbio che, venendo un atto presentato dopo l'attuazione della legge all'ufficiale del registro, potesse quest'atto credersi sottoposto a quanto dispone la legge nuovamente attivata. Faccio osservare che questo dubbio è escluso dall'espressione letterale della legge, la quale dice: « per gli atti e contratti stipulati. »

Dunque è evidente che sotto questo punto di vista il principio è giusto.

Ad ogni modo io farò osservare che questa legge non potrà essere applicata senza un regolamento; ed io credo che il signor ministro darà agli agenti del fisco tutte quelle istruzioni le quali sono necessarie, perchè la legge venga rettamente applicata, e non erroneamente.

Dal momento quindi che si conviene che questa disposizione è assolutamente oziosa, ogni convenienza reclama che sia soppressa; tanto più che in leggi analoghe questa disposizione non fu messa, e se per riguardo a quelle leggi si dovesse applicare una teoria contraria, ne verrebbe che essa sarebbe poi contraria ed alle teorie adottate in questa legge ed alle teorie del diritto comune.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mazza, che consiste nel sopprimere l'ultimo alinea dell'articolo 102.

(Non è approvato.)

Una voce a sinistra. La controprova.

PRESIDENTE. Non ci sarebbe bisogno di controprova, poichè si alzarono, credo, appena 29; tuttavia si farà la controprova.

(L'emendamento soppressivo non è approvato.)

MOSCA. Io propongo un altro emendamento al secondo alinea di quest'articolo.

In quest'articolo si dice: « Le sopratasse d'emolumento già incorse alla pubblicazione di questa legge saranno condonate, qualora le tasse principali vengano soddisfatte entro i trenta giorni sovra stabiliti. »

Mi si è fatto notare che nella legge che vige qui nelle antiche provincie si considerano distinte le tasse d'emolumento dai diritti di successione. Se questo fosse vero, bisognerebbe che la sopratassa (perchè io credo che il beneficio di questa amnistia sia nelle intenzioni del Governo e della Commissione) fosse estesa a questa sopratassa per i diritti di successione.....

TONELLO, *relatore.* Basterebbe togliere la parola *d'emolumento.*

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli ha facoltà di parlare.

CASTELLI LUIGI. Poichè l'ultimo alinea di quest'articolo non è abbastanza espresso, mi pare indispensabile di completarlo, aggiungendo dopo le parole: « per gli atti e contratti stipulati e per le trasmissioni dei beni per causa di morte, verificatasi nel tempo intermedio tra la pubblicazione e l'attivazione della presente legge, » ecc.

Altrimenti, per quel noto precetto: *inclusio unius est exclusio alterius*, ne verrebbe la conseguenza che, in caso di morte verificatasi nel tempo intermedio, dovessero essere regolati con una legge diversa.

TONELLO, *relatore.* Io faccio osservare che questo è previsto dall'articolo 104, e perciò credo non sia il caso di fare alcuna aggiunta a quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà approvato l'art. 102, colla soppressione della parola *emolumento.*

(La Camera approva.)

« Art. 103. Dal giorno dell'attivazione di questa legge è abolita la tassa proporzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti portanti mutazioni di proprietà immobili.

« Nei casi però di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attuazione della presente legge, per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuerà ad esigersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle provincie in cui la trascrizione ha luogo. »

(È approvato.)

« Art. 104. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità, della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione della presente legge.

« Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della presente legge, sarà applicata la legge medesima, eccetto il caso che, pel trasferimento condizionato, si provi il già seguito pagamento delle tasse a norma della legge anteriore. »

(La Camera approva.)